



Sent. n. 987/14  
Dep. 27/06/14  
Pub. 27/06/14  
Cron. 30/06/14  
Rep. 25/02/14

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari,  
ha pronunciato – ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. - la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 7982/2013 Ruolo Generale  
promossa

DA

COMUNE DI REGGIO EMILIA, in persona del Sindaco pro tempore,  
con il patrocinio dell'Avv. [redacted] come da mandato in atti;

APPELLANTE

CONTRO

P. [redacted]

con il patrocinio dell'Avv. [redacted] come da mandato in atti;

APPELLATO

OGGETTO: "Appello sentenza n. 734/2013 del Giudice di Pace di Reggio  
Emilia depositata il 22.03.2013".

Visto l'art. 281 *sexies* c.p.c. e considerato che la natura delle questioni controverse  
consente di procedere all'udienza odierna del 27.06.2014 alla discussione orale  
della causa ed alla pronunzia immediata della sentenza con lettura del dispositivo  
e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;

Visti agli atti e le conclusioni precisate dalle parti, rispettivamente, come da atto  
di citazione in appello e da comparsa di costituzione e risposta;

Udita la discussione;

definitivamente pronunciando nel giudizio di appello promosso dal Comune di Reggio Emilia avverso la sentenza n. 734/2013 del Giudice di Pace di Reggio Emilia;

rilevato in fatto e in diritto:

- che il Comune di Reggio Emilia ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto che, accogliendo parzialmente l'opposizione ex art. 22 L.869/81 spiegata da R. M. ~~\_\_\_\_\_~~, aveva annullato i verbali di contestazione n. A10193171, n. A10193172 e n. A10193401 (confermando solo i verbali n. A10195436, n. A10195437 e n. A10195438), con cui la Polizia Municipale di Reggio Emilia contestava al Poli la violazione dell'art. 7 commi 9 e 14 del C.d.S., poiché alla guida del proprio motoveicolo tg. DL01035 accedeva e circolava in zona a traffico limitato nel periodo compreso tra il 21.03.2012 e il 10.04.2012 senza essere a ciò autorizzato;
- che il Comune ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, ritenendone l'erroneità e falsità nei presupposti, nell'interpretazione di norme di diritto, nonché la contraddittorietà, falsità, manifesta illogicità della motivazione per avere il Giudice di Pace, pur negando la presenza di motivazioni oggettive e soggettive tali da giustificare l'annullamento dei provvedimenti opposti, ritenuto sussistere i presupposti applicativi dell'istituto della continuazione di cui all'art. 8 L. 689/81;
- che P. M. ~~\_\_\_\_\_~~ costituitosi regolarmente, ha riproposto le allegazioni già avanzate con il ricorso in opposizione, concludendo per il rigetto dell'appello;
- che, una volta acquisito il fascicolo di primo grado, non è stata svolta attività istruttoria e la causa è pervenuta all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni la discussione orale e la pronuncia della sentenza;
- che l'appello proposto dal Comune di Reggio Emilia è fondato e da accogliere;
- che in particolare, sotto il profilo oggettivo, sono pacifici e provati con efficacia privilegiata dai verbali di accertamento i plurimi accessi non autorizzati di P. M. ~~\_\_\_\_\_~~ in zona a traffico limitato; non è poi ravvisabile alcuna scriminante in grado di privare della sua antigiuridicità la condotta del P. M. ~~\_\_\_\_\_~~ e segnatamente, quella dello stato di necessità prospettata con riguardo alle violazioni accertate e poste in relazione con l'esigenza di recarsi al lavoro presso l'~~\_\_\_\_\_~~

- che lo stato di necessità sussiste, infatti, solo ove ricorra la necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo non volontariamente causato, né altrimenti evitabile (art. 54 c.p.): difetta senz'altro nella specie l'inevitabilità del pericolo, poiché il P. non ha negato di avere conoscenza delle misure limitative dell'accesso al centro cittadino e ben poteva porre in essere condotte alternative al transito non autorizzato, quali spostamenti a piedi ovvero con utilizzo dei mezzi pubblici;
- che, per quanto attiene al regime sanzionatorio, occorre richiamare l'art. 198 CdS che così recita: "Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo; il secondo comma di tale norma, dispone poi: " In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione";
- la disposizione speciale contenuta nel secondo comma impedisce di far luogo al cumulo giuridico di sanzioni ed impone l'applicazione della sanzione per ogni singola violazione (cumulo materiale) , contrariamente a quanto affermato e statuito dal Giudice di primo grado;
- che sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con la nota ordinanza 26.01.07 n. 14: essa nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 198 secondo comma CdS ha evidenziato l'erroneità della valutazione compiuta dal giudice *a quo* per avere egli affermato la necessità dell'applicazione di due distinte sanzioni senza esporre le ragioni per le quali non ha configurato non solo un'unica condotta, ma anche un'unica violazione in presenza di stretta contiguità temporale tra gli accertamenti;
- che la censura mossa dalla Corte al giudice rimettente nei termini sopra riportati indica l'opzione interpretativa corretta nel senso che, in presenza di plurimi accertamenti del transito operato dall'agente in assenza del necessario titolo abilitante, la stretta contiguità temporale degli accertamenti permette di ravvisare un'unica violazione con conseguente applicazione di un'unica sanzione;
- che nella fattispecie in esame, tuttavia, la lettura dei verbali di contestazione a carico di P. M. consente di individuare plurimi transiti accertati a carico del medesimo, effettuati in differenti giornate (21, 22 e 24 marzo, 10 aprile)

oppure nella stessa giornata ma a distanza di un'ora e mezzo l'uno dall'altro (il 7 aprile ad ore 16.57 e 18.34 su  ad indicare il doppio transito in entrata e la non unicità della condotta di guida), ciò che esclude la possibilità di accorpare diversi transiti in un'unica azione e di configurarvi una sola violazione;

- che, sebbene l'appello del Comune sia meritevole di integrale accoglimento, ragioni di giustizia sostanziale – individuate nella contenuta gravità delle violazioni, compiute dal F. per un breve tratto di strada e per un periodo di tempo assai ridotto - legittimano la compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio;

**P.Q.M.**

- in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Reggio Emilia, riforma la sentenza n. 734/2013 del Giudice di Pace di Reggio Emilia depositata il 22.03.2013, confermando i verbali n. A10193171, n. A10193172 e n. A10193401 n. A10195436, n. A10195437 e n. A10195438 emessi dalla Polizia Municipale di Reggio Emilia nei confronti di P. ;
- compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

Reggio Emilia, 27 giugno 2014

|                              |
|------------------------------|
| TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA   |
| 27. GIU. 2014                |
| DEPOSITATO<br>IL CANCELLIERE |

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
*dot. Giovanni Battista Vaccaro*



IL GIUDICE

Cristina Ferrari

